



COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL C.C.N.L. 2002-2005 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO
DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI**
(Art. 4 del C.C.N.L. 1-4-1999)

ACCORDO ANNUALE UTILIZZO FONDO 2016 E RIEPILOGO UTILIZZO 2015

L'anno duemilasedici, il giorno 23 dicembre 2016 del mese di dicembre 2016,
alle ore 9:45, nella residenza del Comune,

T R A

- la delegazione dell'Amministrazione Comunale, composta da:
D.ssa Stefania Caviglia – Segretario Generale - Responsabile Ufficio risorse umane -**Presidente**
Arch. Massimo Beronio – **Dirigente**
Dr. Fabio Terrile – **Dirigente**
(assente Dirigente D.ssa Lorella Cella)

E

- la delegazione delle Organizzazioni Sindacali composta da:
CGIL FP Sig.ra Vincenza Denaro

-la R.S.U. Dell'Ente
Sig. Enzo Lanata
Sig. Paolo Mercari
Sig. Marco Rabaioli

Premesso che alla contrattazione aziendale viene attribuita la funzione di negoziare, con le modalità ed entro i limiti previsti dai CCNL vigenti, dal D. Lgs 165/2001 e successive modificazioni e dal D. Lgs. 150/2009.

Gli accordi aziendali, in attuazione della funzione negoziale di cui sopra, sono stipulati dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) e dalle corrispondenti strutture Sindacali Territorialmente competenti firmatarie del CCNL 11 aprile 2008.

I Contratti Collettivi Decentrati Integrativi: non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali anche riguardo gli oneri economici non previsti. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate; non possono trattare materie diverse da quelle ad essa espressamente demandate dal CCNL; le materie oggetto di contrattazione non possono essere trattate dal contratto integrativo in termini diversi e più ampi di quelli stabiliti dal CCNL; non possono trattare materie diverse da quelle ad essa espressamente demandate dalla norma (art. 65 D. Lgs 165/2001 modificato dal D. Lgs 150/2009 disposizioni relative alla ripartizione delle materie tra contratto e legge e art. 40 comm1 e 3-bis che

del D. Lgs n. 165/2001, come novellato dall'articolo 54 del D. Lgs. n. 150/2009 – diretta applicazione); non possono avere contenuti difformi alle disposizioni normative (art. 3 bis D. Lgs 165/2001 introdotto dal D. Lgs. 150/2009).

Nelle materie oggetto di contrattazione integrativa, il datore di lavoro ha l'obbligo di contrattare secondo correttezza e buona fede. L'obbligo a contrarre sussiste nelle materie che attengono al trattamento economico del personale, riservate alla contrattazione dall'art.2, comma 3, del D. Lgs.165/2001 così come modificato dal D. Lgs. 150/2009.

La procedura per la stipula si articola nei seguenti passaggi fondamentali:

- Contrattazione decentrata finalizzata alla definizione a cura della delegazione trattante di un'ipotesi di accordo;

- Trasmissione dell'ipotesi di accordo entro 5 giorni al revisore dei revisori, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria, affinché il revisore effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio e verificare la legittimità relativamente al rispetto delle competenze del Contratto Integrativo (art. 40-bis D. Lgs 165/2001 come novellato dall'art. 55 del D. Lgs. 150/2009).

- Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

- Autorizzazione dell'organo di governo (Giunta Comunale) alla sottoscrizione definitiva del contratto.

- Trasmissione telematica del testo contrattuale all' ARAN (e CNEL) entro 5 giorni dalla sottoscrizione, con la relazione tecnica ed illustrativa per la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio e successiva pubblicazione sul sito dell'Ente (art. 40-bis D. Lgs 165/2001 come novellato dall'art. 55 del D. Lgs. 150/2009).

Come suggerito dall' ARAN nell'indice ragionato sui "Possibili contenuti di un contratto decentrato integrativo" del marzo 2013, che afferma: "in considerazione del particolare momento storico attuale, caratterizzato dalla sospensione dell'attività contrattuale nazionale e, conseguentemente, dalla non applicazione concreta delle nuove regole in materia di durata dei contratti collettivi, nazionali e decentrati (la triennialità) e tenuto conto del fatto che, a seguito della riforma del 2009, l'oggetto negoziale si incentra in misura prevalente sugli istituti del trattamento economico, dovrebbe essere privilegiata una contrattazione di carattere annuale. Si ricorda, in proposito, che in base alla disciplina del CCNL, le modalità di utilizzazione delle risorse, sono da determinare con cadenza annuale".

Visto l'art. 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 1-4-1999;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 47 in data 15/12/2016, assunta con i poteri della Giunta, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'ente ha provveduto a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative ed ha fornito i necessari indirizzi;


Vista la nota prot. n.40588 in data 21/12/2016, preceduta da nota mail in data 13/12/2016, con la quale l'Amministrazione Comunale ha convocato la delegazione sindacale di cui all'art.10, comma 2, del C.C.N.L.

Preso atto che in merito si sono tenuti diversi incontri tra le parti nelle seguenti date: 16/03/2016-23/06/2016-10/10/2016.

Ritenuto di dover addivenire ad una ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo;

Dato atto che la presente ipotesi di contratto verrà sottoposta al controllo sulla compatibilità dei costi da parte del Revisore dei Conti;

Premesso che il DL 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi" e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che "Le Le regioni e gli enti locali che

 2

non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità' corrispondente a quelle in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli".

Premesso che in autotutela l'Amministrazione ha effettuato un lavoro di verifica straordinaria dei Fondi delle risorse decentrate per gli anni precedenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del DL 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, lavoro che è stato avviato nel 2013 e concluso nel 2016;

Vista la determinazione dirigenziale Segretario generale n.284 del 09/05/2016 avente ad oggetto:"Ricostituzione del fondo delle risorse decentrate anni 2010 e 2015 incluse risorse variabili di cui alla lettera k e 15 comma 5 – rideterminazione tagli dl 78/2010 di cui alla determinazione Reg. di Settore n. 10 del 14/04/2016", dalla quale risulta che è necessario recuperare un errato maggior stanziamento di euro 1.111.892,70 relativamente alla ricostruzione 1994-2012;

Preso atto che con nota prot. n.32132 in data 10/10/2016 è stato richiesto alla Corte dei Conti Liguria un parere in merito alle modalità di recupero, ma che non è ancora pervenuta alcuna risposta, e quindi secondo l'Amministrazione comunale è necessario procedere alla programmazione delle attività di recupero, facendo salva la facoltà di revisionarla nel caso di diverse indicazioni della Corte dei Conti o di diverse indicazioni a livello legislativo o di contrattazione nazionale;

Vista la determinazione dirigenziale segretario generale proposta n. 507 del 22/12/2016 avente ad oggetto la costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016;

SI APPROVA LA SEGUENTE IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – ACCORDO ANNUALE UTILIZZO ANNO 2016. PRESA D'ATTO ANNO 2015

a) Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2016

1. Preso atto dell'obbligo, esposto dall'Amministrazione comunale, di procedere al recupero sul fondo degli anni successivi, dei maggiori importi che sarebbero stati erroneamente stanziati negli anni precedenti, nel corso del 2016 si procede solo all'erogazione dei compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, progressioni economiche storiche; indennità di rischio, indennità educatori asili nido, retribuzione di posizione, turno; ecc) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno, in base ad istituti direttamente disciplinati dalla contrattazione nazionale.

2. Nel gennaio 2017 sarà erogata l'indennità di rischio arretrata 2016 anche ai dipendenti cessati dal servizio, a valere sulle risorse 2016.

3. Inoltre sempre nel gennaio 2017 si procederà all'erogazione del maneggio valori 2013/2016 (sulla base dei rendiconti degli agenti contabili riferiti dal 2012-2015) in base alle disposizioni del contratto decentrato normativo 14/10/2015.

4. Con i proventi dell'art. 208 C.d.S. dell'esercizio 2016 sono stati erogati (saldo a gennaio 2017) i compensi spettanti alla Polizia Municipale, come da Delibera di Giunta comunale n.49 in data 14/04/2016 (previsione euro 10.000,00). Nel corso del 2016 è stato erogato l'incentivo per le funzioni tecniche ex D. Lgs. 163/2006 maturato in anni precedenti e l'incentivo ISTAT.

5. Considerato l'inserimento in decurtazione dal fondo dell'importo di euro 67.532,02, per le motivazioni di cui al punto 1 primo periodo, non si potrà procedere all'erogazione della retribuzione di risultato stante l'insufficienza delle risorse.

6. Le parti convengono di portare in decurtazione dal fondo, per le motivazioni di cui al punto 1 primo periodo, le ulteriori economie che si dovessero evidenziare a consuntivo (ad eccezione delle risorse variabili ex art. 15 comma 5, e quelle finalizzate di cui alla lettera k) del medesimo art. 15 le cui eventuali economie confluiscono in avanzo).

b) Ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2015 – Riepilogo.

7. Preso atto dell'obbligo, esposto dall'Amministrazione comunale, di procedere al recupero sul fondo degli anni successivi, dei maggiori importi che sarebbero stati erroneamente stanziati negli anni precedenti, nel corso del 2015 si è proceduto solo all'erogazione dei compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, progressioni economiche storiche; indennità educatori asili nido, retribuzione di posizione, turno; ecc) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, erano già dovuti.

8. Inoltre nel 2016 si è proceduto all'erogazione dell'indennità di rischio arretrata 2013-2015. Nel gennaio 2017 sarà erogata l'indennità di rischio arretrata 2013/2015 anche ai dipendenti cessati dal servizio ai quali non è stata ancora erogata nonché l'indennità di maneggio valori 2013-2015.

9. Nel 2015/2016 si è proceduto all'erogazione dei compensi spettanti alla Polizia Municipale, finanziati dai proventi dell'art. 208 dell'esercizio 2015, oltre ai compensi derivanti dai progetti per il recupero dell'evasione e l'incentivo per le funzioni tecniche di cui D. Lgs. 163/2006 maturato in anni precedenti.

10. Considerato l'inserimento in decurtazione dal fondo di tutte le economie realizzate (euro 58.527,90 da cui va ancora detratto il maneggio valori 2013-2015), per le motivazioni di cui al punto 1 primo periodo, non si potrà procedere all'erogazione della retribuzione di risultato stante l'insufficienza delle risorse.

c) In merito all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 si approvano i seguenti criteri per l'incentivazione, in conformità ai principi scaturenti dallo schema di regolamento esaminato in sede di delegazione trattante in data 16/03/2016 con riferimento all'art. 93 del D. Lgs. 163/2006: aggiornamento alle disposizioni previste dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016; previsione di una disciplina transitoria come indicato dalla Corte Conti Veneto n. 353/2016 in base alla quale anche in assenza dell'apposito regolamento, e nelle more della sua predisposizione, gli enti locali possono legittimamente accantonare le risorse destinate al finanziamento dell'incentivo progettazione in misura pari al 2% dell'importo a base di gara, senza tuttavia procedere alla ripartizione tra i beneficiari prima dell'approvazione dell'atto; osservanza principi di cui alla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 18 del 13 maggio 2016; fermo restando il limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara, la percentuale da stanziare è da definire in rapporto all'entità complessiva dell'opera da realizzare e in misura inversamente proporzionale al crescere dell'importo a base di gara; l'80 % delle risorse finanziarie stanziare è da destinare all'incentivazione del personale esteso anche alle forniture di beni e servizi; la ripartizione del fondo dev'essere orientata a mantenere una correlazione tra l'incentivo riconosciuto e le responsabilità connesse alle prestazioni assegnate.

Parte Sindacale prende atto delle informative ricevute con note mail in data 13/12/2016 e 15-16/12/2016 relative a


CRITERI E LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA DELLA ROTAZIONE DEL PERSONALE

4

RIORGANIZZAZIONE – CRITERI GENERALI

allegate al presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.




p. L'ENTE	p RSU	p. LE OO.SS.
-----------	-------	--------------

Premesso che in data 23/12/16 è stata sottoscritta l'ipotesi di CCDI sopra estesa e che il Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale, con deliberazione n. 55... in data 27/12/16 ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi




Le OO.SS. dichiarano di prendere atto di quanto proposto dalla Amministrazione ribadendo di non essere d'accordo con il recupero sul fondo dei dipendenti anzi, di essere assolutamente contrari, in quanto la responsabilità della costituzione del Fondo è sempre in capo alla Amministrazione quindi sottoscrivono il contratto solo per i criteri della ripartizione e destinazione delle risorse.





p. L'ENTE	p RSU	p. LE OO.SS.
-----------	-------	--------------

LAVAGNA, 13 0 DIC. 2016



(STEFANIA COVIGLIA)
 (FABIO TERRIÙ)
 (CORBUA CELLA) 5
 (MASSIMO BERONIO)

CISL FP
 ILDRATROPIA
 UIC-FPL
 BADALINI PAOLO
 DICCS P
 FRAZUDIGINO

